

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MINCATO NICOLETTA

Seduta del 26/03/2019

FATTO

Con ricorso preceduto da regolare reclamo, il cliente, rimasto insoddisfatto dell'interlocuzione con l'intermediario, rappresenta di essere titolare, congiuntamente al coniuge, di due buoni fruttiferi postali del valore di € 5.000,00 ciascuno, emessi l'8 ottobre 2005. Riferisce altresì di non essere stato informato dall'intermediario circa la breve durata dei titoli (18 mesi) né del relativo termine di prescrizione decennale e di non aver ricevuto il foglio informativo analitico (F.I.A.). Solo al momento della richiesta di rimborso presso l'ufficio competente, nel settembre 2018, il ricorrente si avvedeva di quanto sopra e, quindi, dell'intervenuta prescrizione del suo diritto al rimborso dei buoni per sorte capitale e interessi.

Chiede pertanto che i due titoli gli siano rimborsati.

Si è costituito l'intermediario, il quale, con le proprie controdeduzioni, ha rilevato come i BPF su cui è sorta controversia appartengano alla serie 18B ed eccepisce in prima battuta l'inammissibilità del ricorso per carenza di competenza dell'Arbitro *ratione temporis* atteso che la domanda del ricorrente è volta a valutare una condotta che l'intermediario avrebbe tenuto al momento dell'emissione dei due buoni, cioè l'8 ottobre 2005 e quindi, prima della data del 1° gennaio 2009 che segna il momento a partire dal quale è ravvisabile la competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario.

Nel merito eccepisce invece come, ai sensi del D.M 19 dicembre 2000, e, segnatamente, dell'art. 8, il termine di prescrizione è stato fissato a dieci anni dalla scadenza dei buoni ed allora, poiché i buoni fruttiferi oggetto di controversia sono stati sottoscritti in data 8 ottobre 2005 e sono scaduti 18 mesi dopo, *id est* l'8 aprile 2007, essi si sono prescritti il successivo 8 aprile 2017 ed il rimborso è stato richiesto dal ricorrente solo in data 9 settembre 2017, cioè quando il termine prescrizione era già maturato.

Rileva ancora nel merito come non possa essere fatto valere come fonte di responsabilità dell'intermediario alcun errore nella compilazione o emissione del titolo, che nel caso di specie non ricorrerebbe non essendo l'intermediario tenuto a indicare la scadenza del titolo sul titolo stesso, che recava invece chiaramente il riferimento alla serie di appartenenza (18B, appunto). Condizioni e termini per il rimborso nonché condizioni di fruttuosità del titolo dovevano essere pubblicizzate presso i locali dell'intermediario come di fatto è avvenuto.

Rileva infine come – decorso il termine prescrizione – i buoni in parola sono divenuti dormienti e sono confluiti, ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116 e della legge 23 dicembre 2005, art. 1, comma 345 *quinquies*, in un fondo gestito da Consap s.p.a. e non sono, come tali, restituibili.

Rammenta infine che ad impedire la decorrenza della prescrizione ai sensi dell'art. 2395 cod. civ. sono solo gli ostacoli giuridici all'esercizio del diritto, che nel caso di specie non si sono avuti né sono stati prospettati dal ricorrente.

Conclude quindi l'intermediario affinché l'Arbitro dichiari l'inammissibilità del ricorso per incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro ovvero l'infondatezza nel merito del medesimo.

DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni che si vanno ad esporre.

Deve ritenersi fondata l'eccezione preliminare di incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro Bancario Finanziario atteso che la condotta illegittima che il ricorrente intende sottoporre all'esame dell'Arbitro per farne discendere una serie di conseguenze, *in primis* l'inopponibilità al ricorrente stesso della prescrizione del suo diritto, sarebbe stata tenuta dall'intermediario al momento della emissione e sottoscrizione dei buoni, cioè nell'ottobre 2005.

Si tratta infatti della mancata consegna del Foglio informativo recante le condizioni e i termini che avrebbero disciplinato il rapporto derivante dalla sottoscrizione dei medesimi nonché della mancata indicazione della durata del titolo sul documento cartaceo.

Ebbene, tale questione è sottratta alla competenza *ratione temporis* dell'Arbitro Bancario Finanziario a cui, come noto, ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, sez. I, par. 4, “non possono essere sottoposte (...) controversie relative ad operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009”.

In tale senso si è peraltro espresso, in analoga controversia, questo stesso Collegio con decisione n. 2887 del 2019.

Ma anche a voler ignorare questa eccezione preliminare, il ricorso risulta comunque non fondato anche nel merito. Ed infatti, i buoni fruttiferi in contestazione appartengono alla serie 18B e risultano emessi in data 8 ottobre 2005; in applicazione della normativa indicata dall'intermediario, il titolo avrebbe cessato di essere fruttifero l'8 aprile 2007 e – quindi - il termine utile per ottenere il rimborso del titolo risulta scaduto in data 8 aprile 2017. In base a quanto dichiarato dal ricorrente, la richiesta di rimborso del titolo è stata avanzata nel settembre 2018, presso i competenti uffici, e con reclamo in data 31 ottobre

2018, né risulta affermata o documentata l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione. Si segnala peraltro che il decreto 19 dicembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 300 del 27 dicembre 2000, all'art. 8, co. 2, stabilisce che *"La Cassa depositi e prestiti ha facoltà di disporre, con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta"*: trattasi tuttavia di una facoltà che, nel caso di specie, dalla documentazione in atti non risulta esercitata.

Sulla base di tali considerazioni deve ritenersi che il ricorrente abbia esercitato fuori tempo massimo il proprio diritto e che pertanto non possa ora pretendere alcunché dall'intermediario, e ciò anche in considerazione dell'ulteriore circostanza che il tenore letterale dei buoni non appare suscettibile di ingenerare dubbi in ordine al relativo termine di scadenza, stante il riferimento alla relativa serie (18A) ivi contenuto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO